COMUNE DI BISIGNANO

PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE SECONDO

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO.

Indice:

Art. 1 - CONTESTO E OBIETTIVI
Art. 2 – OGGETTO
Art. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 4 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO
Art. 5 – IMPORTO DELL'APPALTO
Art. 6 – PAGAMENTI
Art. 7 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
Art. 8 – REVISIONE DEI PREZZI
Art. 9 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Art. 10 – TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO
Art. 11 – ASSISTENZA AGLI ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO
Art. 12 – TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'
Art. 13 – TRASPORTO PER ATTIVITA' DIDATTICHE, SOCIO EDUCATIVE,CULTURALI E SPORTIVE
Art. 14 – UTENTI DEL SERVIZIO
Art. 15 – PERCORSI E FERMATE
Art. 16 – VARIAZIONI DI ITINERARIO
Art. 17 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
Art. 18 – VEICOLI DI SERVIZIO
Art. 19 – LICENZA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art. 20 – PERSONALE IMPIEGATO E TUTELA DEI LAVORATORI
Art. 21 – NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE SANZIONI
Art. 22 – COPERTURA ASSICURATIVA
Art. 23 – MODALITA' DI CALCOLO DEI PERCORSI
Art. 24 – SOPRALLUOGO TECNICO
Art. 25 – PROCEDURA DI GARA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Art. 26 – METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DELLA OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Art. 27 – ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 28 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Art. 29 – SPESE ED ONERI FISCALI
Art. 30 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 31 – RESPONSABILITÀ
Art. 32 – RAPPORTI CONTRATTUALI – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL'APPALTATORE
Art. 33 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 34 – VARIANTI
Art. 35 – SOSPENSIONE E RIPRESA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 36 – VERIFICA DI CONFORMITA'
Art. 37 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Art. 38 – PENALITA'
Art. 39 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 40 – SUBAPPALTO
Art. 41 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI
Art. 42 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
Art. 43 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Art. 44 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Art. 45 – FORO COMPETENTE
Art. 46 – NORME DI RINVIO

Art. 1 - CONTESTO E OBIETTIVI

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Comune di Bisignano e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto l'affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico.

Art. 2 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto e accompagnamento scolastico, dall'interno del territorio comunale fino ai plessi scolastici (Scuola dell'infanzia e Scuola primaria e secondaria di primo grado site nel territorio del Comune di Bisignano) e viceversa, articolato come segue:
- Trasporto scolastico ordinario;
- trasporto alunni con disabilità;
- Trasporto per attività didattiche, socio-educative, culturali e sportive.

Il servizio deve essere reso conformemente al calendario scolastico ed agli orari, fissati dalle istituzioni scolastiche in accordo con il Responsabile del Settore preposto o suo delegato del Comune di Bisignano, comunicati annualmente all'appaltatore;
All'Allegato "A – PERCORSI" al presente capitolato sono riportati, a titolo di esempio, i percorsi effettuati nell'anno scolastico 2012 - 2013.
L'aggiudicatario, a richiesta del Committente, è altresì tenuto a prestare, alle medesime condizioni economiche, servizio di trasporto degli alunni in occasione di uscite organizzate dagli Istituti scolastici.
Per poter partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e la propria capacità economica e finanziaria, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Art. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia con specifico riferimento alle seguenti fonti:
- D.M. 20 dicembre 1991, n. 448 "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali":
- D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 "Attuazione della direttiva 98176/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
- Legge 11 agosto 2003, n. 218, "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".
- Regolamento per la disciplina dei contratti di lavori, forniture e servizi approvato dal Consiglio Comunale di Bisignano con delibera n. 39 in data 26/11/2012.

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data successiva all'affidamento del servizio.
I servizi oggetto del presente capitolato sono considerati di pubblica utilità e non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore. I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge 12.06.1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni, pertanto, la Ditta Appaltatrice deve rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico"; pertanto la Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27/01/1994, "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Art. 4 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata per gli anni scolastici 2013/ 2014, 2014/2015 e 2015/2016, con facoltà di proroga, a giudizio insindacabile del Comune, per l'ulteriore anno scolastico 2016-2017. La data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto coincide con l'inizio dell'anno scolastico 2013/2014. Tuttavia il Comune per particolari esigenze organizzative si riserva la facoltà di richiedere l'anticipazione del servizio anche per parte del periodo ricadente nell'anno 2013, relativamente all'anno scolastico 2012/13, sempre, dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva. In tal caso la ditta aggiudicataria è tenuta a garantire il servizio che, nella circostanza, trova regolazione nel disposto dell'art. 27 del presente capitolato speciale d'appalto.
Il Comune di Bisignano (CS) potrà, inoltre, ove ricorrono le condizioni di legge e la convenienza prorogare il rapporto contrattuale alla conclusione dell'appalto iniziale per un successivo anno mediante la previsione, accanto alla durata certa, della facoltà di ulteriore prosecuzione negli atti di gara ed indicando negli stessi atti il valore complessivo dell'appalto tenuto conto del periodo di proroga, come stabilito dall'art. 29 del D. Lgs. N. 163/2006.
Qualora il Comune dovesse avvalersi della facoltà di proroga, la stessa, sarà attivata previa comunicazione da dare all'aggiudicatario tre mesi prima della scadenza del contratto originario.
Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il Contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Ente medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo.
La Ditta aggiudicataria qualora l'Ente alla scadenza del contratto non avesse ancora aggiudicato ed affidato il servizio di che trattasi, a seguito di nuova gara, dovrà garantire il servizio stesso fino all'espletamento della gara alle stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto originario.

ART. 5 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo stimato per l'appalto in oggetto (base d'asta) riferito alla durata dell'appalto stesso compresa, l'opzione di proroga, è pari ad € 936.000,00 (novecentotrentaseimila/00) oltre Iva del 10% (stimato su una percorrenza per anno scolastico di Km. 180.000).
L'importo sopra espresso, che ha valore puramente indicativo e non costituisce titolo di pretesa alcuna da parte dell'appaltatore, è stato determinato sulla base di un corrispettivo chilometrico di € 1,30 oltre Iva ai sensi di legge per la percorrenza chilometrica calcolata per l'intero periodo contrattuale + opzione di proroga.
Sul costo chilometrico di € 1,30, quindi, l'operatore economico deve presentare il proprio ribasso.
Si sottolinea che il valore è stimato sulla base del monte chilometrico storico, ma che in attuazione dell'art. 311 del DPR 207/2010 potrà aumentare ovvero diminuire in ragione del numero dei chilometri necessari per l'espletamento del servizio.
In particolare sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese, nessuna esclusa, relative:

- alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio, sia per quelli concessi in comodato o per quelli di proprietà, eventualmente impiegati, comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, inclusi riparazioni, carburante, olio, gomme , ecc.;
- alla gestione del personale impiegato compresi gli accompagnatori durante il trasporto degli alunni, come retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi e previdenziali, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto delle leggi relative alla sicurezza sul lavoro;
- alle imposte, tasse, assicurazioni e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio;
- all'assunzione completa ed incondizionata, di tutti i rischi legati alla gestione del servizio;
- all'applicazione dei contratti collettivi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e tra le organizzazioni sindacali del datori di lavoro, indipendentemente che di esse ne faccia parte o

receda da esse, considerato che l'appaltatore è vincolato nei confronti del suo personale dipendente.

Art. 6 – PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta per il servizio di cui al presente capitolato verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, con l'indicazione del mese di riferimento, della percorrenza chilometrica effettuata che moltiplicata per il costo chilometrico offerto determina l'ammontare dell'importo da corrispondere.
Il pagamento verrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture con mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al Comune di Bisignano – (C.F. 00275260784) – Piazza Collina Castello- 87043 Bisignano (CS) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.
L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Art. 7 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Si precisa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008, che il servizio di cui al presente appalto non costituisce rischi di interferenze. Conseguentemente la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il DUVRI.
Si precisa inoltre che l'attività di controllo effettuata con personale della Stazione Appaltante non costituisce rischi di interferenza trattandosi di attività sporadica.
La ditta Appaltatrice è tenuta ad elaborare il Piano Operativo di Sicurezza prima della stipula del contratto, al fine di provvedere all'attuazione della misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.
L'appaltatore dovrà in ogni caso rispettare tutte le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza impartite dalle direzioni didattiche e dal committente.
I costi per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono, pertanto, pari a zero.

Art. 8 - REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata a seguito di apposita istruttoria.
Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall'Osservatorio di cui all'art. 7 – comma 4, lett. *c*) e comma 5 - del d.lgs. n. 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 9– MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto e accompagnamento scolastico, da e per le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado site nel territorio del Comune di Bisignano, dovrà essere svolto dalla impresa aggiudicataria dal LUNEDI al SABATO, effettuato conformemente al presente capitolato e, in base al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche annualmente determinati.

Il servizio è svolto mediante utilizzo:

- di proprio personale nella misura di n. 10 autisti e n. 9 accompagnatori;
- di scuolabus di proprietà dell'Amministrazione comunale concessi all'aggiudicatario in comodato d'uso gratuito che di seguito si descrivono:

FABBRICA - TIPO	TARGA	ANNO I ° IMM.NE	POSTI
SCUOLABUS FIAT A 55.10 F 10 29	CS334013	1985	27 + 2
SCUOLABUS IVECO FIAT A 45.10 1 IG 28 CTG. M2	CS524804	1992	28 + 1
SCUOLABUS IVECO FIAT A 45.10 1 IG 41 CTG. M2	AD 823 GC	1995	41 + 1
SCUOLABUS IVECO 49 E 12 52-CACCIAMALI THESI 5	AL 405 PL	1996	45 + 3
SCUOLBUS IVECO 59E12 – CACCIAMALI THESI 19	AL 406 PL	1996	52 + 2
SCUOLABUS IVECO 50C13/56 CACCIAMALI C5006	CD 241 VF	2003	32 TOTALI
SCUOLABUS IVECO 50C13/56 CACCIAMALI C5002	CD 242 VF	2003	37 TOTALI
SCUOLABUS IVECO 50C15 ACCIAMALI C5009	CD 243 VF	2003	42 TOTALI
SCUOLABUS IVECO A 50C 32	DD 632 GN	2006	34 TOTALI
SCUOLABUS FIAT DUCATO 250EDMLC BXL	DM 430 YD	2008	23 TOTALI
SCUOLABUS MERCEDES AG 906 MB 415 CDI F1 46	DT 993 YG	2009	30 TOTALI

La ditta aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio di trasporto pubblico, ai sensi del D.M. 18.04.1997, e la loro circolazione su strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91.

Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario scolastico e dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario stesso, secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche. Il servizio è svolto dalla ditta aggiudicataria nel rispetto delle direttive del Responsabile del Settore preposto o suo delegato del Comune di Bisignano, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione entro l'orario di inizio delle lezioni e che al termine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare alla ditta aggiudicataria gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno scolastico.

Il Responsabile del Settore preposto o suo delegato del Comune di Bisignano, in collaborazione con la ditta aggiudicataria, provvederà annualmente ad elaborare un piano di esecuzione del servizio, tenendo conto delle specifiche esigenze dell'utenza e dell'articolazione dell'attività scolastica; tale piano definirà gli itinerari del servizio di trasporto scolastico individuando le scuole interessate, le località, i punti e gli orari di raccolta e riconsegna, il numero di utenti ed il chilometraggio. La ditta aggiudicataria dovrà conformare il servizio alle prescrizioni del piano annuale di trasporto che, per il primo anno, risulta indicativamente riportato all'Allegato "A – PERCORSI" al presente capitolato,

Il piano annuale di trasporto alunni potrà essere variato in ogni momento dalla stazione appaltante, in riferimento a tutte le sue componenti, al verificarsi di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, di nuove esigenze, anche di tipo organizzativo.
La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi scolastici a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze tempestivamente comunicate dalla Stazione Appaltante.
Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti sulla base delle norme che regolano la materia.
Il servizio di trasporto scolastico, di norma non dovrà subire nessuna interruzione. Sarà compito della Ditta aggiudicataria organizzarsi in modo da utilizzare lo scuolabus di riserva, ed altri mezzi della Ditta stessa, tempestivamente e dove occorrono. Per eventuali casi di forza maggiore, dovuti esclusivamente alla manutenzione straordinaria del mezzo, la Ditta, anche tramite gli autisti, curerà la tempestiva e puntuale informazione alle famiglie dei bambini e alunni trasportati oltre che comunicare con il Responsabile del Comune.
Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la ditta agisca in difformità alle leggi e regolamentazioni in materia, il Comune di Bisignano potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 38 nonché, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

Art. 10 - TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO

Il servizio di trasporto ordinario consiste nel trasporto giornaliero casa/scuola e viceversa degli alunni, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, ubicate nel territorio del Comune di Bisignano, che devono essere prelevati dalle loro abitazioni o dai punti di raccolta individuati dal Comune previo confronto con l'Appaltatore, e trasferiti ai plessi scolastici frequentati.
Il servizio è articolato su n. 6 (sei) giorni settimanali, in corse di andata e ritorno in orario mattutino e pomeridiano per come riportato nell'allegato "A- PERCORSI". Per la scuola dell'Infanzia l'orario è articolato su 5 giorni settimanali. L'orario di ritorno della scuola dell'Infanzia è legato all'attivazione della mensa scolastica. La percorrenza indicativa complessiva è di 180.000 Km annuali, da svolgere per l'intera durata del calendario scolastico, annualmente adottato dalla Istituzione Scolastica.
L'appaltatore deve organizzare le proprie attività per garantire sempre l'efficacia e l'efficienza del servizio, tenendo conto del numero di posti a sedere dei diversi mezzi e del numero di soggetti trasportati, con l'obiettivo di svolgere il trasporto di andata e ritorno casa/scuola nel minore tempo possibile, al fine di permettere la minore permanenza possibile degli alunni sul mezzo. Ciascun alunno trasportato dovrà occupare un posto a sedere.
Per l'organizzazione ottimale del servizio, il competente Ufficio P.I. del Comune di Bisignano consegna annualmente entro il 15 settembre di ogni anno gli eventuali interventi personalizzati per gli alunni con disabilità, il calendario scolastico e ogni altra utile informazione. La Ditta appaltatrice annualmente consegna all'Ufficio P.I. del Comune tutti le indicazioni relative al prelievo degli utenti, ai punti di raccolta, ai percorsi, ai tempi di percorrenza, al chilometraggio effettuato, alla manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata sui mezzi.
Le percorrenze previste sono quelle in allegato "A- PERCORSI", esse possono subire modifiche, anche in corso d'anno, è facoltà del Comune variare le stesse in relazione al numero e alla tipologia delle iscrizioni. In tali casi, saranno concordate con la Ditta aggiudicataria le eventuali integrazioni/correzioni da apportare in corso d'opera, rimanendo stabilito quanto previsto dall'art. 9 del presente Capitolato. si esplicita che:

- Non sono ammesse percorrenze differenti da quelle indicate dall'Ufficio P.I. del Comune di Bisignano, se non a seguito di espressa autorizzazione del medesimo Ufficio oppure per il

verificarsi di situazioni di emergenza, dovute a circostanze non prevedibili, problemi di viabilità, divieti di transito della circolazione altre condizioni similari. In tali casi, considerata l'emergenza, l'imprevedibilità e la condizione di temporaneità di queste circostanze, il conducente del mezzo ha facoltà di decisione in merito;

- non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio;
- deve essere comunicata al Comune ogni sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore.

Nella percorrenza indicativa complessiva di km 180.000,00 annuali sono compresi: il trasporto ordinario, il trasporto di alunni con disabilità e di quello di cui all'art. 13, le percorrenze dovute alle operazioni di revisione, di manutenzione, di approvvigionamento di carburante, e ogni altro spostamento compreso quelli relativi alla sosta e fermata.

Per alunni delle scuole dell'infanzia dei Plessi: Collina Castello, Campovile, Piano, Campo Sportivo, Marinella ed eventualmente Giardini, è prevista la necessaria figura dell'accompagnatore a carico della Ditta aggiudicataria.

Trattandosi di servizio rivolto esclusivamente agli alunni delle scuole del Comune di Bisignano, non è permesso il trasporto con lo scuolabus di persone non destinatarie del servizio;

Potranno viaggiare sullo scuolabus, a motivo del loro servizio e, comunque, sempre previa apposita autorizzazione comunale, i seguenti soggetti:

- eventuale personale di assistenza e sorveglianza, non a carico della Ditta aggiudicataria;
- eventuali incaricati del Comune;
- la polizia municipale in uniforme;
- il personale della Scuola.

La Ditta appaltatrice deve essere in grado di effettuare tempestivamente il servizio di trasporto degli alunni nel caso si verifichino cause di forza maggiore e si renda indispensabile l'allontanamento degli stessi dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione, anche telefonica, di richiesta da parte del Comune o dell'Istituto scolastico. A tale fine la Ditta comunica il/i numeri telefonico/i di pronta reperibilità.

La sospensione delle attività didattiche può essere comunicata alla Ditta appaltatrice anche con un solo giorno di preavviso.

Gli alunni devono poter raggiungere la scuola in tempo utile per l'inizio delle lezioni.

Analogamente, per il rientro a casa, il mezzo deve essere disponibile davanti al plesso scolastico almeno 5 (cinque) minuti prima del termine delle lezioni, fatte salve diverse e specifiche disposizioni concordate, volta per volta, con l'Istituto Scolastico interessato con il quale la Ditta appaltatrice intrattiene quei necessari rapporti per una ottimale conduzione del servizio.

Gli orari di esecuzione del servizio saranno comunicati all'inizio di ogni anno scolastico. Tali orari possono subire modifiche a causa di eventuali variazioni di quelli scolastici comunicati ufficialmente dai Dirigenti Scolastici all'Amministrazione Comunale, la quale a sua volta provvede a dare disposizioni alla Ditta aggiudicataria.

Per potere permettere il trasporto degli alunni delle tre tipologie di scuola frequentata tutti i mezzi potranno essere costretti a svolgere un doppio giro così come è avvenuto negli anni passati così come specificato e riportato nell'allegato "A- PERCORSI" (mezzo, percorso, orario, scuola servita, posti).

Il Comune, Ente Appaltante, si riserva la facoltà di assegnare in tutto o in parte i percorsi di trasporto scolastico senza che la Ditta Aggiudicataria possa opporsi in qualsiasi modo.

La Ditta aggiudicataria manterrà attivi i percorsi di trasporto al di fuori del calendario scolastico per servire gli alunni impegnati negli esami di fine ciclo scolastico, senza nessun compenso aggiuntivo in quanto già compreso.

ART. 11 - ASSISTENZA AGLI ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO.

Per il trasporto degli alunni delle Scuole dell'Infanzia Statale l'appaltatore provvederà ad attivare il servizio di accompagnamento da garantire con la presenza di un accompagnatore sugli scuolabus che trasportano tali alunni.
Per tale finalità l'Appaltatore potrà avvalersi di appropriata associazione di volontariato.
Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità ed assistenza e vigilanza degli alunni durante il trasporto. In particolare, la sorveglianza dovrà svolgersi con particolare attenzione affinché i comportamenti tenuti durante la marcia e nelle operazioni di salita e discesa non procurino danni ai minori stessi, a terzi o a cose nel periodo temporale che va:

- nel tragitto di andata: dalla salita dei minori sullo scuolabus sino all'ingresso degli stessi nelle strutture scolastiche;
- nel tragitto di ritorno: dall'uscita della scuola sino alla riconsegna dei minori ai genitori o ai soggetti maggiorenni appositamente delegati alla presa in carico degli stessi, salve eventuali diverse disposizione date al Servizio comunale preposto da parte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale;

In caso di assenza dei genitori o di persona maggiorenne delegata alla fermata di ritorno, l'alunno dovrà essere trattenuto sullo scuolabus e, al termine del percorso, riaccompagnato a scuola o, in caso di avvenuta chiusura, ai locali organi di polizia ai quali verrà segnalato l'accaduto; a tal fine, è fatto obbligo agli autisti degli scuolabus di avvisare telefonicamente gli organi di polizia dell'accadimento appena verificata la sussistenza.
L'obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità permangono comunque sempre in carico all'impresa aggiudicataria.

Art. 12 - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'

Il trasporto scolastico si effettua, senza riserva alcuna, per alunni con disabilità che non necessitano di mezzi specifici.
Per il trasporto di alunni con disabilità, che necessitano di servizi di assistenza e sorveglianza da parte di persona adulta, l'Amministrazione comunale, attraverso l'Ufficio Servizi Sociali provvede ad assicurare al servizio apposito "personale accompagnatore", senza oneri per la Ditta aggiudicataria, per tutta la durata dell'intervento personalizzato. Può capitare che parte di questo" personale accompagnatore" possa essere richiesto alla Ditta aggiudicataria in qualsiasi periodo dell'anno, in questo caso ne verrà concordato il compenso.
Il servizio richiesto "all'accompagnatore" comprende, oltre all'assistenza durante il trasporto, anche le operazioni di aiuto nella salita e discesa, nella verifica, ad ogni fermata, della presenza di un adulto per ricevere il minore, ed ogni altra complementare e pertinente operazione dettata ad personam dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Art. 13 - TRASPORTO PER ATTIVITA' DIDATTICHE, SOCIO-EDUCATIVE,CULTURALI E SPORTIVE

Il trasporto per attività didattiche, socio-educative, culturali e sportive consiste nel servizio occasionale per solo uscite didattico-culturali e sportive, organizzate dalle Scuole ed autorizzate dal Comune di Bisignano sia all'interno del territorio comunale che al di fuori;
Il servizio di cui sopra è richiesto di volta in volta dall'Istituto scolastico.
Gli oneri sono a carico della Ditta aggiudicataria nella misura dei viaggi offerti gratuitamente e, per i quali la Ditta ha conseguito il punteggio di cui alla Voce C) dei criteri di valutazione.
Eventuali viaggi in eccedenza a quanto offerti saranno remunerati secondo i modi e le forme per il servizio ordinario. Le richieste vengono trasmesse dall'Istituto scolastico direttamente alla Ditta appaltatrice e per conoscenza all'Ufficio P.I. per il rilascio dell'autorizzazione. In orario scolastico la Ditta organizzerà l'evento compatibilmente con il trasporto ordinario di norma compreso tra le ore 9,30 e le 12,30. L'assistenza dovrà essere garantita dagli insegnanti nel limite dei posti per

accompagnatore prescritti per ogni mezzo.

Art. 14 - UTENTI DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico, come definito ed articolato nel presente capitolato, si effettua a favore dell'utenza che ne faccia richiesta iscritta nella scuola dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado del Comune di Bisignano presuntivamente indicati nel numero di 600.
L'elenco nominativo degli utenti ammessi al servizio ordinario, distinti per plessi scolastici e tipologia di servizio richiesto, viene raccolto dagli autisti della linea -secondo gli stampati forniti dall'Ufficio P.I. nella prima settimana di trasporto e successivamente comunicato sia alla Ditta aggiudicataria che all'Ufficio P.I. Per eventuali richieste di trasporto che dovessero eccedere il numero di posti nello scuolabus, sarà l'Ufficio P.I. di concerto con la Ditta aggiudicataria a definire le modalità di trasporto. Autisti e personale accompagnatore si doteranno di appositi elenchi contenenti nome, cognome, indirizzo e numeri telefonici dei bambini e alunni trasportati.
Eventuali variazioni in aumento o diminuzione, in relazione alle variazioni dell'utenza, sono comunicate tempestivamente all'Ufficio P.I.
E' fatto espresso divieto alla Ditta aggiudicataria di effettuare il trasporto di soggetti il cui nominativo non compaia negli elenchi comunali, senza prima averne verificato la ragione con l'Ufficio P.I. e aver ottenuto l'assenso, almeno verbale, dallo stesso Ufficio al trasporto.

Art. 15 - PERCORSI E FERMATE

Il servizio è organizzato e viene eseguito secondo i percorsi di linea riportati nell' allegato "A-PERCORSI". I percorsi indicati nell'allegato sono comprensivi di quelle strade comunali interne alle Vie e Contrade indicate.
Tali percorsi possono subire modifiche per giustificati motivi dell'utenza o dell'Amministrazione Comunale e, comunque, sono rivisti all'inizio o in corso di ogni anno scolastico.
Anche le fermate lungo i percorsi saranno stabilite in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Art. 16 - VARIAZIONI DI ITINERARIO

Gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, gli orari ed il numero di utenti, possono subire variazioni; il Comune si riserva, durante il periodo contrattuale, la facoltà di concordare variazioni alle percorrenze chilometriche giornaliere, in aumento o in diminuzione.

Art. 17 –OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, termini e modalità contenute nel presente Capitolato ed alle istruzioni che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, pena la risoluzione del contratto.
La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tale fine il Responsabile del Settore o suo delegato, all'inizio di ogni anno scolastico e comunque nel corso del medesimo, in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.
La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti.
Nello svolgimento del servizio, l'aggiudicatario è inoltre tenuto:
a) a sorvegliare gli alunni, non abbandonando i veicoli utilizzati per il trasporto;
b) ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate e ad avvisare preventivamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso;
c) ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione, se non previa espressa autorizzazione del committente;
d) a non usare i veicoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato;

e) a tenere una velocità rispettosa dei limiti previsti dal codice della strada ed a osservare le norme vigenti in materia di circolazione che in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
f) a non consentire l'accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
g) a non consentire ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;
h) a dare immediata comunicazione al Comune di Bisignano di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;
i) a segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali episodi di utenti o accompagnatori non in regola con le norme comportamentali che disciplinano il servizio;
i) a trasportare alunni portatori di handicap mediante automezzi appropriati ed attrezzature conformi alle vigenti norme di sicurezza.
Per nessuna ragione sarà tollerato sugli autobus un carico superiore al massimo di viaggiatori, fissato nella carta di circolazione.
E' fatto altresì obbligo all'aggiudicatario di dotare ciascun autista di telefono cellulare da utilizzare durante il servizio, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, per garantire l'immediata comunicazione all'Amministrazione di eventuali incidenti che dovessero verificarsi e, comunque, in caso di emergenze; i numeri dei cellulari saranno comunicati, a cura dell'Amministrazione, agli utenti al fine di consentire loro di avvisare gli autisti in caso di necessità afferenti il servizio.
L'impresa aggiudicataria è tenuta a presentare, prima dell'assunzione del servizio, la seguente documentazione afferente i propri mezzi e dipendenti:
- elenco nominativo del personale impiegato nel servizio;
- copia dei contratti di lavoro del personale impiegato per le attività oggetto dell'appalto;
- copia delle patenti di guida e CQC dei conducenti;
- copia delle polizze assicurative dei mezzi; (i mezzi ceduti in comodato risultano assicurati fino al 7 giugno 2013).
L'Appaltatore è in ogni caso tenuto ad effettuare tutte le prestazioni, i servizi e le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto dell'appalto, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse compensato con il corrispettivo convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.
Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che ritenga opportuni e di richiedere alla ditta appaltatrice l'adozione di provvedimenti nei confronti del personale della stessa per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.

Art. 18 – VEICOLI DI SERVIZIO

18.1. AUTOMEZZI IN COMODATO D'USO

Per lo svolgimento del servizio il Committente concederà all'impresa aggiudicataria, mediante contratto di comodato d'uso a titolo gratuito, gli automezzi sopraindicati di proprietà del Comune di Bisignano.
Il comodato d'uso è regolato dal presente articolo nonché, per quanto qui non disciplinato, dalle norme del codice civile in materia di comodato.
Gli automezzi vengono concessi dal Comune nello stato in cui si trovano e sarà onere dell'aggiudicatario provvedere alle operazioni manutentive eventualmente necessarie per la loro messa in esercizio in conformità al Codice della Strada ed al Regolamento attuativo nonché ad ogni altra norma in materia di circolazione, tenuto conto dell'uso cui gli automezzi sono destinati. A tal fine, lo stato degli automezzi di proprietà comunale verrà specificato in apposito verbale di consegna da redigersi all'atto dell'immissione in possesso.
La ditta aggiudicataria si impegna ad usare i mezzi di proprietà comunale dati in comodato d'uso per lo svolgimento del servizio con diligenza ed a restituirli nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, fatta salva la normale usura.
Per tutta la durata dell'appalto, la ditta appaltatrice deve provvedere a:

a) mantenere gli automezzi adibiti al servizio in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, nonché garantire la costante conformità degli stessi alle norme vigenti ed a quelle che dovessero essere successivamente emanate;
b) mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per la circolazione dei veicoli su strada e per il trasporto di utenza scolastica;
c) effettuare il collaudo tecnico dei veicoli (revisione) presso la Motorizzazione Civile, con la periodicità prevista dalla normativa vigente; la carta di circolazione dovrà puntualmente riportare la registrazione del collaudo tecnico effettuato.

Resteranno ad esclusivo carico della ditta appaltatrice, inoltre, gli oneri di seguito indicati:
- carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria del mezzo;
- manutenzione ordinaria e pulizia, lavaggio e sanificazione esterna ed interna quando l'uso e le condizioni metereologiche lo rendano necessario e dotazione dei dispositivi di equipaggiamento obbligatori previsti dall'art. 72 del C.d.S. (*es dispositivi di segnalazione visiva, acustica, retrovisori,pneumatici, ecc.);*
- pagamento della tassa di circolazione e della assicurazione R.C. Auto;
- manutenzione straordinaria conseguente al normale deterioramento;
- ogni altra attività necessaria al fine di conservare gli automezzi in costanti condizioni di efficienza e di sicurezza.

Il Comune di Bisignano si impegna a consegnare, previa estrazione di copia, gli originali dei documenti di servizio (carta di circolazione, polizza assicurativa R.C.A., eventualmente, in vigore, ecc.) dei mezzi assegnati al servizio.

I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere custoditi, a cura della Ditta aggiudicataria, in locali o aree di sosta idonei per la rimessa, situati in territorio comunale. Gli spostamenti dei mezzi dalle autorimesse o dai luoghi di sosta al luogo in cui iniziano i percorsi aggetto del presente appalto, sono compresi nella percorrenza indicativa complessiva annuale riportata all'art. 5. Il Comune mette a disposizione come area di sosta il centro C.o.o.m. in C.da Campovile e l'area di parcheggio del Campo Sportivo per le fermate. La Ditta aggiudicataria è libera se utilizzare o meno queste aree.

L'appaltatore è tenuto ad utilizzare i mezzi comunali con la cura e l'attenzione del buon conduttore e dovrà provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria riparando e sostituendo i pezzi usurati e/o rotti.

L'eventuale riparazione di parti strutturali o la sostituzione del mezzo saranno valute di concerto tra l'Ente appaltante e l'Appaltatore. Gli oneri di revisione degli autoveicoli sono a cura della Ditta aggiudicataria.

L'eventuale riparazione/sostituzione di parti incidentate o danneggiate per colpa o incuria della Ditta aggiudicataria, saranno a carico della medesima.

L'Appaltatore dovrà garantire, oltre alla efficienza tecnica, un elevato grado di pulizia dei mezzi, sia a bordo che esternamente, prima di ogni servizio.

Al termine del contratto i mezzi a disposizione devono essere restituiti al Comune per la riconsegna verrà redatto nuovo Verbale in contraddittorio tra le parti;

18.2. AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' O AD ALTRO TITOLO DI POSSESSO DELL'AGGIUDICATARIO.

La Ditta appaltatrice per l'espletamento del servizio di trasporto richiesto può utilizzare anche altri mezzi di proprietà e/o possesso a qualunque titolo, segnalando e motivando tale scelta all'Ente appaltante, che valuterà se concedere l'autorizzazione.

Il nuovo o diverso mezzo deve comunque possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo comunale di cui viene chiesta la sostituzione.

Ad ogni modo i mezzi dovranno essere intestati, immatricolati ed omologati secondo le disposizioni di legge in materia, per quanto riguarda la tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche e dovranno essere dotati di cronotachigrafo ed apertura a distanza degli sportelli. Gli automezzi

impiegati nel servizio di trasporto scolastico dovranno portare sulla fiancata la dicitura " Scuolabus".
Gli automezzi dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 31/01/1997 " Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" , nonché la Circolare Ministero dei Trasporti 11/03/1997, n. 23.

Art. 19 – LICENZA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il Comune di Bisignano rilascerà, dietro specifica istanza dell'aggiudicatario, apposite licenze di noleggio con conducente, non trasferibili, di durata pari a quella dell'appalto, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 31 gennaio 1997, ed alle norme vigenti in materia
All'uopo, la ditta appaltatrice dovrà essere in possesso dei requisiti idoneità finanziaria, di idoneità professionale e di idoneità morale previsti dalla normativa vigente. Il requisito della idoneità professionale deve essere provato mediante la presentazione di un attestato rilasciato dal competente Ufficio Provinciale della M.T.C.T., che abilita l'interessato a dirigere l'attività di trasporto dì viaggiatore su strada, ai sensi degli art. 6 e 7 del D.M. 20 dicembre 1991 n. 448; il requisito d'idoneità professionale deve essere posseduto, qualora trattasi di impresa individuale, dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare; in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva. Il requisito di idoneità morale deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale o, quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società e, quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo. Il requisito dell'idoneità morale deve inoltre essere posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 20 –PERSONALE IMPIEGATO E TUTELA DEI LAVORATORI

Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell'appalto, la ditta aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, munito dei requisiti di legge per la guida di scuolabus (patente D e Carta di qualificazione conducente - CQC - ai sensi dell'art. 116, comma 3 ed 8 del Codice della Strada - D.Lgs. 285/92, smi, e dai Decreti del Ministero Infrastrutture e trasporti del 7 febbraio 2007 e del 26 aprile 2010. I conducenti devono essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile, restando l'appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili. La ditta aggiudicataria sarà responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
La ditta aggiudicataria è tenuta nei confronti del proprio personale al pieno rispetto sia della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza sia della normativa di sicurezza dei lavoratori; essa risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni. Il Comune di Bisignano resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'Appaltatore ed il personale da esso adibito al servizio, sia tale personale dipendente, socio o ad altro titolo impiegato dall'appaltatore.
L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La ditta aggiudicataria garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, l'appaltatore dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni recate dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e

s.m.i. e dalle altre comunque previste in materia, ivi compreso l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti.
Si intendono a carico dell'aggiudicatario le retribuzioni e i compensi diversi spettanti al proprio personale, nonché i relativi oneri assicurativi e previdenziali.
Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento riportante le generalità dell'autista e dell'impresa, conformemente alle previsioni contenute nell'art. 18, comma 1 lett. u) e art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. La ditta aggiudicataria si impegna, all'inizio del servizio, a fornire al Comune di Bisignano tutte le informazioni di seguito indicate ed a segnalare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni che si verificassero nel corso del contratto :

- elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato, da redigere secondo le specifiche di cui al presente articolo;
- nominativo del responsabile della sicurezza (datore di lavoro e R.S.P.P. aziendale);
- nominativo del referente e comunque di una persona incaricata di tenere i rapporti con la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni degli operatori adibiti al servizio oggetto dell'appalto.
L'elenco nominativo di cui sopra del personale addetto al servizio dovrà essere corredato degli estremi del documento di patente di guida e del CQC. La ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare ogni variazione.
L'Appaltatore è tenuto a sostituire i conducenti che per qualsiasi causa fossero assenti con altri idonei ed abilitati allo svolgimento del servizio.
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dal Committente o ad esso segnalata dal competente Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà all'appaltatore l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo; il pagamento all'Appaltatore del corrispettivo non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato dagli organi competenti che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni al Committente né avrà titolo al risarcimento dei danni.

Art. 21 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE SANZIONI

Il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità. Durante lo svolgimento del servizio è pertanto fatto divieto al conducente di far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso, fatta eccezione per il personale accompagnatore autorizzato dall'Amministrazione Comunale, di caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione, di fumare e bere bevande alcoliche, di deviare dal percorso concordato, di effettuare fermate non previste e di non effettuare fermate previste. Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a segnalare ai Servizi Competenti eventuali comportamenti non idonei o eventuali danni tenuti o arrecati da parte degli utenti del servizio.
In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa) e comunque in caso di difetto di capacità professionale, inosservanza degli obblighi comportamentali previsti nel presente capitolato o di comportamento non confacente alle esigenze del servizio da parte del personale autista, accertati dall'Amministrazione appaltante, la ditta aggiudicataria, ferma l'applicazione delle penali previste negli appositi articoli del presente capitolato, è tenuta alla sostituzione degli autisti a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale.
All'inizio di ogni anno scolastico, tramite lettera circolare, il Responsabile del Settore comunicherà a tutto il personale impiegato i criteri organizzativi, gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni da osservare durante l'anno scolastico di riferimento. Tali comunicazioni si intendono parte integrale e sostanziale del presente capitolato.

Art. 22 – COPERTURA ASSICURATIVA

È posta a carico della ditta aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale;
L'aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.
Conseguentemente, la Ditta appaltatrice esonera l'Amministrazione Comunale ed il Servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.
A garanzia di quanto sopra l'impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso. In particolare l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare all'Amministrazione:

a) polizza R.C.A. per ogni mezzo adibito al servizio, con un massimale di almeno 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) per sinistro, per persona e per cose/animali comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi nonché corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione nel caso di:
- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
- danni subiti da terzi trasportati;
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.lgs 285/1992 (Codice della strada) s.m.i.;

b) polizza RCT (responsabilità civile verso terzi), corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Bisignano, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento della servizio, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, per persona e per cose/animali;
c) polizza RCO (responsabilità civile verso i lavoratori), corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Bisignano, con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), a copertura dei danni arrecati per fatto dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, anche per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio.
Le polizze di cui ai punti a), b) e c) dovranno garantire la copertura del servizio espletato dall'appaltatore sia con mezzi concessi in comodato e sia con mezzi propri.
La mancata costituzione delle polizze assicurative e la mancata consegna delle copie delle stesse entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale, determinerà la decadenza dall'aggiudicazione del servizio.
La Ditta Appaltatrice, dovrà fornire alla Stazione Appaltante copia delle polizze assicurative contestualmente alla stipula del contratto d'appalto ovvero prima dell'affidamento del servizio in caso di esecuzione anticipata. La Ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa.
Le polizze dovranno risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo dell'appalto: a tale proposito l'assicuratore dovrà espressamente impegnarsi a notificare alla Stazione Appaltante, mediante lettera raccomandata, ogni sospensione di copertura per mancato pagamento dei premi o per inadempimento della comunicazione dei dati ai fini della regolazione annuale, entro e non oltre trenta giorni dall'inadempimento.

La Ditta Appaltatrice è obbligata a reintegrare le garanzie di cui la Stazione Appaltante si sia avvalsa, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, la Stazione Appaltante ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.
La Ditta Appaltatrice è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.
La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.

Art. 23 – MODALITA' DI CALCOLO DEI PERCORSI

Per il calcolo della lunghezza dei percorsi relativi al servizio di trasporto ordinario i tragitti saranno misurati con le seguenti modalità: dal primo punto di salita degli utenti fino all'ultimo plesso scolastico di destinazione degli stessi; viceversa, il ritorno sarà misurato partendo dalla prima scuola di raccolta degli studenti fino all'ultimo punto di discesa degli stessi. Il calcolo del percorso "a vuoto" sarà dato dal tragitto più breve tra l'ultimo plesso scolastico e la fermata a cui è salito il primo bambino, cioè della distanza chilometrica tra i due capolinea.

Art. 24 - SOPRALLUOGO TECNICO

Ai fini della corretta formulazione dell'offerta, è **previsto sopralluogo tecnico**. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Titolare o dal Legale Rappresentante della ditta partecipante, ovvero da soggetto munito di delega del Titolare o del Legale Rappresentante, alla presenza del tecnico comunale incaricato, previa prenotazione telefonica all'Ufficio Scuola del Comune al numero 0984/951071, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Il sopralluogo può avvenire fino a cinque giorni antecedenti al termine fissato per la presentazione delle offerte.
I concorrenti dovranno presentarsi per l'effettuazione del sopralluogo presso l'Ufficio Scuola ubicato nella sede Comunale – Piazza Collina Castello – 87043 Bisignano (CS), osservando la massima puntualità.

Art. 25 - PROCEDURA DI GARA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del contraente è effettuata mediante Procedura Aperta svolta secondo le modalità previste dagli artt. 3, *comma 37*, e 55 del D.Lgs 163/2006, s.m.i., con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 283 del DPR n. 207/2010, sulla base dei parametri valutativi riportati nel presente articolo.
La procedura di gara sarà svolta da una Commissione aggiudicatrice appositamente nominata, secondo quanto previsto dall'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 282 del DPR n. 207/2010.
Ai sensi dell'art. 284 del DPR n. 207/2010, l'offerta anomala verrà determinata ai sensi dell'art. 86 comma 2 e dell'art. 87 del D.Lgs. 163/2006.
La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito dalla Commissione aggiudicatrice appositamente nominata dalla Stazione appaltante, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, che procederà all'esame delle stesse in base ai criteri di valutazione ed ai corrispondenti parametri a ciascuno abbinato, come indicato:

Criteri di valutazione	parametri
Offerta tecnica per la gestione del servizio	**max punti 60.**
Corrispettivo (offerta economica)	**max punti 40.**

ART. 26– METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DELLA OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato utilizzando i seguenti metodi scelti ed indicati dalla Stazione Appaltante negli atti di gara (punto 5 dell'allegato P del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 263/2006 " Codice dei contratti pubblici")

1. OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 60/100

La griglia utilizzata per la valutazione del progetto tecnico (max punti 60/100) è la seguente:

	CRITERIO	Sub-parametro
A	Caratteristiche metodologiche ed organizzative di esecuzione del servizio	25 punti
B	Piano di manutenzione e pulizia degli automezzi	15 punti
C	Servizio di trasporto atto a garantire lo svolgimento di altre attività scolastiche sia sul territorio comunale che extra comunale.	08 punti
D	Aspetti migliorativi	07
E	Automezzi nella disponibilità del concorrente	05 punti
	TOTALE	Max punti 60

La commissione di gara valuterà gli elementi indicati nella proposta tecnica secondo i seguenti criteri:

Voce A) – Caratteristiche metodologiche ed organizzative di esecuzione del servizio – punti 25 (max)

Il punteggio sarà assegnato in base alle caratteristiche tecniche e funzionali della proposta con particolare riguardo alla chiarezza espositiva, coerenza, completezza, fattibilità, qualità ed innovazione della proposta.

Ciascun requisito sarà valutato secondo le seguente classificazione:

Giudizio sintetico	Valutazione (coefficiente)	Descrizione
Ottimo	1	Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto.
Buono	0,75	Il requisito è trattato in misura più che esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera più che soddisfacente a quanto richiesto.
Sufficiente	0,50	Il requisito è trattato in misura appena esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera appena soddisfacente a quanto richiesto.
Scarso	0,25	Il requisito è trattato in misura non del tutto esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto.
Inadeguato	0	Il requisito non è offerto o non è stato trattato o la soluzione proposta risponde in maniera non soddisfacente a quanto richiesto.

A ciascun requisito è assegnato un “ peso” (punti max) secondo lo schema riportato. Il punteggio assegnato a ciascun requisito sarà quindi dato dal prodotto della valutazione (coefficiente) della Commissione aggiudicatrice per il fattore “ peso” (punti max).

	REQUISITO	**Peso (punti max)**
A1	Organizzazione complessiva del servizio: il concorrente dovrà descrivere le modalità organizzative del servizio, descrivendo tutte le fasi in cui intende articolarlo in conformità al presente capitolato; il regolare svolgimento del servizio; il sistema di controllo utilizzato dall’azienda per la verifica della correttezza, regolarità, tempestività, efficienza, efficacia e qualità del servizio, le procedure per la gestione degli imprevisti, sistema organizzativo adottato per la sostituzione di mezzi e/o autisti in caso di guasti imprevisti od urgenze e tempi necessari per tali sostituzioni	15
A2	Sistemi di controllo e sicurezza adottati dal personale durante le fasi di svolgimento del servizio.	5
A3	Piano di formazione del personale adottato dall’impresa concorrente	5

Voce B) – Piano di manutenzione e pulizia degli automezzi – punti 15 (max)

Il punteggio sarà assegnato in base al piano di manutenzione e pulizia degli automezzi indicato dettagliatamente nella proposta.

Ciascun requisito sarà valutato secondo la seguente classificazione:

Giudizio sintetico	Valutazione (coefficiente)	Descrizione
Ottimo	1	Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto.
Buono	0,75	Il requisito è trattato in misura più che esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera più che soddisfacente a quanto richiesto.
Sufficiente	0,50	Il requisito è trattato in misura appena esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera appena soddisfacente a quanto richiesto.
Scarso	0,25	Il requisito è trattato in misura non del tutto esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto.
Inadeguato	0	Il requisito non è offerto o non è stato trattato o la soluzione proposta risponde in maniera non soddisfacente a quanto richiesto.

A ciascun requisito è assegnato un " peso" (punti max) secondo lo schema riportato. Il punteggio assegnato a ciascun requisito sarà quindi dato dal prodotto della valutazione (coefficiente) della Commissione aggiudicatrice per il fattore " peso" (punti max).

	REQUISITO	**Peso (punti max)**
B1	Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi impiegati nel servizio sulla base del sistema adottato per la manutenzione degli automezzi, tenuto conto delle operazioni e della tempistica degli interventi, al fine di garantire la continuità nell'utilizzo dei mezzi.	10
B2	Piano contenente la descrizione della attività e tempistiche di pulizia e disinfezione periodica degli automezzi impiegati sulla base della cadenza e tipologia di attività svolte dal concorrente per garantire l'igienicità degli automezzi	5

Voce C) – Servizio di trasporto atto a garantire lo svolgimento di altre attività scolastiche sia sul territorio comunale che extra comunale.

Andrà indicato il Servizio di trasporto sul territorio comunale atto a garantire il raccordo fra le istituzioni e scuole dell'obbligo presenti sul territorio comunale oltre che le attività scolastiche comportanti il trasporto su territorio extracomunale.

Il costo e l'organizzazione del servizio si intendono inclusi nell'offerta economica che verrà presentata dall'aggiudicataria.

Per la valutazione del presente criterio, la Commissione dispone di 8 punti che saranno assegnati secondo i seguenti sotto criteri:

	Descrizione sotto criteri e attribuzione punteggi	Punteggio max attribuibile 8
1	Numero di viaggi A/R offerti nell'arco dell'anno scolastico all'interno del territorio comunale ;	Punti max 3
2	Numero di viaggi A/R offerti nell'arco dell'anno scolastico fuori del territorio comunale (nel raggio di 30 Km per andata e 30 Km per ritorno);	Punti max 5

Il punteggio massimo per ogni sotto criterio di cui alla Voce C) sarà assegnato al maggior numero di viaggio offerto e proporzionalmente per gli altri secondo la seguente formula:
X = p max * B:A
e dove:
P max = punti corrispondenti al sottocriterio
A = numeri dei viaggi più alto offerto
B = numero dei viaggi da considerare offerto.
.

Voce D) – Aspetti migliorativi fino a punti 07 (max)

Il punteggio sarà assegnato per eventuali aspetti migliorativi rispetto a quanto richiesto nel capitolato d'appalto e/o eventuali proposte che non comportano ulteriori costi per il Committente, utili ad implementare la qualità del servizio da descrivere analiticamente nel progetto tecnico.

Il punteggio max di 7 punti sarà attribuito come di seguito indicato:

Giudizio sintetico	Punti	Descrizione
Ottimo	7	L'offerta proposta contiene una concreta utilità per l'ente in termini di operatività e di gestione del servizio.
Buono	5	L'offerta propone servizi qualitativamente e funzionalmente utili per l'Ente in termini di operatività e di gestione del servizio.
Sufficiente	3	L'offerta propone funzionalmente utili per l'Ente in termini di operatività e di gestione del servizio.
Scarso	1	L'offerta propone servizi di utilità limitata per l'Ente in termini di operatività e di gestione del servizio.
Inadeguato	0	L'offerta non presenta alcuna utilità per l'Ente in termini di operatività e di gestione del servizio.

Voce E) – Automezzi che la ditta intende utilizzare nel servizio oggetto dell'appalto: età e tipologia

Andranno indicati i mezzi che la ditta mette a disposizione per la gestione del servizio oltre a quelli concessi in comodato.
Per la valutazione del presente criterio, la Commissione dispone di **5** punti che saranno assegnati secondo i seguenti sotto criteri:

	Descrizione sotto criteri e attribuzione punteggi	Punteggio max attribuibile 5
1	mezzi immatricolati antecedente al 31/12/2000	Punti max 0,5
2	mezzi immatricolati dal 01/01/2001 al 31/12/2005	Punti max 1,0
3	mezzi immatricolazione dal 01/01/2006 e fino alla data di presentazione offerte	Punti max 1,5
4	Mezzi ecologici (gas metano, GPL, elettrici e simili)	Punti max 2

Il punteggio massimo per ogni sotto criterio di cui alla Voce E) sarà assegnato al maggior numero di mezzi offerto e proporzionalmente per gli altri secondo la seguente formula:
X = p max * B:A
e dove:
P max = punti corrispondenti al sottocriterio
A = numeri dei mezzi più alto offerto
B = numero dei mezzi da considerare offerto.

Nella presente procedura sono ammessi anche giudizi intermedi (es.: buono/ottimo), in questi casi il punteggio da attribuire sarà dato dalla differenza divisa per due tra il punteggio relativo al giudizio superiore ed il punteggio relativo al giudizio inferiore e sommando il quoziente ottenuto al punteggio relativo al giudizio inferiore.

Saranno considerate inadeguate e, pertanto, non si procederà all'apertura dell'offerta economica, le offerte tecniche, che non raggiungano complessivamente il punteggio minimo complessivo di punti 40/60, anche in caso di unico offerente.

Il concorrente sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati.

2. OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 40/100

Criteri di valutazione dell'Offerta economica
Per la valutazione dell'offerta economica la Commissione dispone di 40 (quaranta) punti complessivi.
Sono ammesse solo offerte al ribasso.
Dovrà essere indicato il prezzo unitario/Km che si intende offrire al ribasso rispetto al prezzo unitario/Km al netto dell'IVA, posto a base d'asta e cioè pari ad **€ 1,30 (eurouno/30)** a chilometro, altre Iva. L'importo deve essere espresso in cifre e in lettere, con due decimali. I decimali mancanti dell'offerta saranno considerati pari a zero. Sarà motivo di esclusione dalla gara l'aver omesso completamente, cioè tanto in cifre quanto in lettere, l'indicazione del prezzo unitario. In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere, verrà considerato valido, quale importo contrattuale, quello più favorevole per l'amministrazione.
Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso, si procederà secondo quanto disposto ex artt. 86-88 D. Lgs. 163/2006.
I punteggi verranno assegnati utilizzando la formula:

La Commissione attribuirà alla migliore offerta, ovvero al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, il massimo punteggio previsto, mentre per le restanti offerte si procederà in proporzione secondo l'applicazione della seguente formula:

$$1- [(P_i – P_{min})/(P_a – P_{min})]$$

Dove:

P*i* = prezzo offerto dal concorrente *esimo*;

P*min* = prezzo minimo offerto in sede di gara;

P*a* = prezzo a base di gara.

La suddetta formula determina il coefficiente pari ad 1 (uno) in corrispondenza del prezzo più basso ed il coefficiente pari a 0 (zero) in corrispondenza del prezzo pari a quello posto a base di gara.

Il coefficiente risultante dalla suddetta formula moltiplicato per il punteggio massimo assegnato all'elemento prezzo offerto determina il punteggio raggiunto da ciascun concorrente.

Art. 27 ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi previsti dall'art. 302 del DPR n. 207/2010 " Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici" il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto

l’esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

Art. 28 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo precedente, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 per cento dell'importo contrattuale IVA esclusa ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 113, comma, 1 del D.Lgs. 163/06. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.
L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque. avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 29 -SPESE ED ONERI FISCALI

Dopo l'aggiudicazione l'impresa sarà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico della Ditta Appaltatrice.
La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, di bollo, diritti di rogito e di registrazione.
La Ditta Appaltatrice, previa autorizzazione scritta del responsabile comunale, è tenuta comunque ad iniziare il servizio anche se, a causa di ritardi, non sarà ancora sottoscritto il contratto d'appalto.

Art. 30 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai fini di cui sopra questa Comune acquisirà, ex art. 16 bis della Legge 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Istituzione, si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del DPR. 207/2010.
Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Istituzione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 31 – RESPONSABILITÀ

La Stazione appaltante resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dalla Ditta Appaltatrice, la quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi. Estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante. La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore della Ditta Appaltatrice da parte della Società Assicuratrice. La Ditta Appaltatrice nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla Stazione appaltante ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
In questo caso nulla è dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Art. 32 - RAPPORTI CONTRATTUALI – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL'APPALTATORE

Il direttore dell'esecuzione avrà il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del presente contratto ed in generale dei compiti previsti dall'art. 301 del DPR 207/10.
Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto che effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto in oggetto.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici Comunali, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della stazione Appaltante.
L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Stazione Appaltante possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Stazione Appaltante per iscritto all'atto

della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto e quindi inserito nell'apposito verbale di cui all'articolo successivo. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto della Stazione Appaltante.

Art. 33 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Al fine di determinare l'avvio dell'esecuzione del contratto il RUP o direttore dell'esecuzione, autorizzato dallo stesso RUP, redige, in conformità all'art. 304 del DPR 207/2010, apposito verbale in contraddittorio con l'esecutore il quale è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 34 – VARIANTI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;

d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell'importo originario del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante.

Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) di cui sopra è, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera prestazione.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Ai sensi dell'art. 310 del D.P.R. n. 207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall'esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 311 del DPR 207/2010. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 35 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la sospensione e la ripresa dell'esecuzione del contratto trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 308 del D.P.R. 207/2010.
Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:
a) avverse condizioni climatiche;
b) cause di forza maggiore;
c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 36 - VERIFICA DI CONFORMITA'

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il direttore dell'esecuzione ritenga necessari. In relazione alla natura del servizio, saranno disposti **controlli a campione** con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto tutte le volte che l'amministrazione ravvisi l'opportunità di condurre tale verifica.
In occasione della verifica di conformità da svolgersi in corso di esecuzione contrattale il direttore dell'esecuzione invita ai controlli sia l'esecutore che un rappresentante dell'amministrazione comunale. Nel verbale che verrà appositamente redatto, si darà altresì conto dell'andamento dell'esecuzione contrattuale fino a quel momento e del rispetto dei termini prescritti.

Verifiche e valutazioni del direttore dell'esecuzione

Il Direttore dell'esecuzione indica se ha riscontrato difetti o mancanze riguardo all'esecuzione, e assegna un termine per adempiere alle prescrizioni impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Con apposita relazione riservata il direttore dell'esecuzione espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Certificato di verifica di conformità

Quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 322 del regolamento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 dal ricevimento dello stesso.
All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

In caso di irregolarità

In caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l'esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, l'amministrazione si riserva la facoltà:

- di acquisire presso altri fornitori la prestazione non eseguita tempestivamente o contestata e non eseguita entro i tempi stabiliti, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l'esecuzione mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore.
L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 37 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione, effettuati gli opportuni accertamenti rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in duplice copia e sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 38 - PENALITA'

Ove la Stazione Appaltante riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante della Ditta Appaltatrice.
Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida. Ove ad insindacabile giudizio della stazione Appaltante le controdeduzioni risultassero irrilevanti, nei confronti della Ditta Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità:

- Euro 250,00 per ogni disagio e disservizio che possano portare a reclami motivati da parte dell'utenza;
- Euro 250,00 per ogni violazione del Piano di Trasporto;
- Euro 250,00 per ritardi non giustificati nell'arrivo degli studenti presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi, superiori a 10 (dieci) minuti, dopo la contestazione del terzo ritardo;
- Euro 500,00 per comportamento scorretto o sconveniente degli operatori nei confronti dell'utenza, rilevabile da reclami e/o segnalazioni scritte;
- Euro 500,00 per ogni singola corsa non effettuata per motivi imputabili alla ditta; in caso di reiterazione della fattispecie la Stazione Appaltante diffiderà l'appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, applicando una penale di €. 1.000,00 al giorno, con riserva di chiedere la risoluzione del contratto;
- Euro 500,00 per ogni giornata di utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati;
- Euro 1.500,00 per infrazioni gravi che si dovessero verificare o tali comunque da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine e della capacità di organizzazione della Stazione Appaltante o situazioni di pericolo, anche potenziale, per gli utenti del servizio;
- da Euro 100,00 a Euro 2.000,00 per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal contratto, a seconda della gravità.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.
La Stazione appaltante si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria. La Stazione appaltante, comunque, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

Art. 39 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di gravi inadempienze, si farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del contratto di appalto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici (15) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante raccomandata A.R.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito all'appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni ovvero scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, l'Amministrazione può disporre la risoluzione.
La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verifichino inadempienze particolarmente gravi ovvero ripetute, contestate più volte nel corso dell'esecuzione del servizio. Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto in qualsiasi momento l'interruzione o la sospensione del servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.
L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.
Qualora, infatti, la Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
In caso di gravi inadempienze della Ditta Appaltatrice, la Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento alla Stazione appaltante per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di grave inadempienza quelle in cui la Ditta Appaltatrice:
- non inizi il servizio nei tempi prefissati o, iniziatolo, lo abbandoni ovvero lo interrompa;
- compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali assunti e non li rimuova in seguito alla diffida preventivamente notificata;
- sospenda il servizio senza che esistano effettive ed accertate cause di forza maggiore;
- non provveda al versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relative ai dipendenti;
- non provveda a svolgere i servizi aggiuntivi richiesti dalla Stazione appaltante;
- non provveda a nominare il referente;
- presenti nel corso della procedura di gara dichiarazioni di cui venga accertata la non veridicità del contenuto;
- versi in stato di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato dalla gestione degli affari della Ditta Appaltatrice ;
- si trovi nella situazione in cui taluno dei componenti dell'organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico della Ditta Appaltatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica

Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- non osservi le norme di legge relative al personale dipendente e non applichi i contratti collettivi;
- subappalti il servizio oltre il limite del 30%;
- violi ripetutamente le norme di sicurezza e prevenzione;
- abbandoni l'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi al prestatore di servizio con raccomandata A/R, nei seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituzione.

L'Istituzione valuta la possibilità di risolvere il contratto anche nei casi previsti dall'art. 135 del D.Lgs 163/06.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice come disciplinato all'art. 41 del capitolato.

La risoluzione del contratto per colpa comporta altresì che la Ditta Appaltatrice non potrà partecipare alla successiva gara per il servizio di trasporto indetta dall'Istituzione.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Istituzione potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta Appaltatrice, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o ulteriori formalità.

Art. 40 - SUBAPPALTO

E' vietato subappaltare integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale, salvo maggiori danni accertati.

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta percento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile nei confronti dell'Istituzione dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante con specifico provvedimento previo:

a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;

b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Art. 41 AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI

Ai sensi, alle condizioni e nei termini indicati dall'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria, mediante procedura negoziata, servizi complementari a quelli oggetto della presente procedura, non compresi nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale, il cui valore complessivo stimato non superi il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.

Art. 42 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs 163/2006.
La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 117 del D. Lgs 163/2006.
In caso di inosservanza da parte della Ditta appaltatrice degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Istituzione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 43 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 44 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
L'Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Istituzione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.
L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Istituzione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Istituzione.
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 45 – FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie insorte tra la Stazione Appaltante e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione (art. 239 del D.Lgs. 163/2006) o accordo bonario (art. 240 del D.Lgs. 163/2006), è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Cosenza.

Art. 46 - NORME DI RINVIO

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto della normativa in materia con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici ed al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio appaltato.
La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi con particolare riguardo al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010.
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

ALLEGATO "A – PERCORSI"

Bisignano, 22/01/2013

Il Resp.le del Settore
F.to Fortunato BISIGNANO